



COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 del 08/05/2012

Approvazione schema di convenzione per gestione del campo di calcio a 5.

L'anno duemiladodici, il giorno otto, del mese di maggio, alle ore 19,50 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, in sessione ordinaria, risultano presenti all'appello i signori:

01) QUARTUCCIO	VINCENZO
02) D'AMATO	GIUSEPPE
03) D'AMATO	SALVATORE
04) RIBAUDO	SALVATORE
05) MANCINO	CIRO
06) SCHIMMENTI	NICOLA
07) BATTAGLIA	GIUSEPPE
08) ROCCO	PIETRO
09) PERRONE	PEPPE
10) LO PINTO	FRANCESCO
11) CARDELLA	CIRO
12) SPINELLA MANCUSO	SALVATORE
13) VIVONA	ROSARIO
14) SIGNORELLI	CHIARA
15) PERNICE	VITO

<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
X	
X	
	X
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
X	
11	4

Assume la presidenza il Signor **Quartuccio Vincenzo**, nella qualità di **Presidente**
Partecipa il **Segretario Comunale dott. Salvatore Somma**

Si dà atto che sono presenti 12 Consiglieri Comunali, assenti 3 (Vivona, Battaglia e Schimmenti).

Il Presidente legge l'art.13 dello schema di convenzione per la gestione dell'impianto sportivo denominato "campo di calcetto".

Art. - 13

Il Responsabile del Servizio Dott. A. Scarpulla propone una modifica dell' articolo che viene così sostituito: " L'utilizzo a titolo gratuito della struttura per due giorni la settimana, da concordare con il concessionario, in orario diurno dalle 15,00 alle 17,00 è destinato agli Enti e alle società sportive operanti in Marineo che intendano svolgere corsi di avviamento nella pratica sportiva di giovani in età compresa da 7 a 10 anni e per attività paralimpica. Resta a carico dell'utilizzatore l'onere per la pulizia finale dei locali a seguito dell'utilizzo e dell'assicurazione dei propri tesserati.". Il Segretario esprime parere favorevole di legittimità alla modifica e sostituzione dell'art.13 così come proposto dal Responsabile del Servizio.

Il Consiglio Comunale unanimemente **approva** la sostituzione dell'art.13, così come proposto.

Art. - 14

Viene presentato un emendamento tecnico (Em. N. 15) all'art.14 dal Responsabile del Servizio, con il quale chiede di aggiungere all'articolo 14 il comma 2 che recita: "Nel caso di stipula diretta del contratto da parte dell'ente gestore, il costo di allacciamento sarà detratto dal corrispettivo dovuto per il canone dell'anno di riferimento." Il Segretario esprime parere favorevole di legittimità sull'emendamento proposto, che ad unanimità dei voti **viene approvato**.

Successivamente si procede alla votazione dell'Art.14, come emendato, che viene approvato all'unanimità dei voti.

Art. - 15 Approvato all'unanimità

Art. - 16

Viene presentato un emendamento (Em. N. 16) all'art.16 da diversi consiglieri, con il quale chiedono di aggiungere dopo la parola "struttura", "e delle pertinenze".

Il Segretario ed il Responsabile del Servizio esprimono rispettivamente il parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica sull'emendamento proposto che viene posto a votazione e **approvato all'unanimità**.

Successivamente si procede alla votazione dell'Art.16, come emendato che viene approvato all'unanimità.

Art. 17 - Approvato all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta "Approvazione schema di convenzione per la gestione del campo di calcio a 5", così come emendata

Con votazione unanime e palese proclamata dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori

DELIBERA

Approvare la superiore proposta avente per oggetto "Approvazione schema di convenzione per la gestione del campo di calcio a 5", così come emendata.

Il Consigliere Spinella Mancuso si dichiara soddisfatto dal lavoro svolto, auspica che al più presto si arrivi alla fruibilità dell'impianto da parte dei cittadini in modo funzionale.

Il Consigliere Mancino propone il rinvio del Consiglio Comunale per il giorno 16/05/2012 alle ore 21,00.

Il Presidente mette ai voti la proposta che con 6 voti favorevoli e 6 contrari (D'Amato G, Lo Pinto, Pernice, Perrone, Quartuccio e Rocco) viene respinta.

Il Consigliere D'Amato G. propone il rinvio del Consiglio Comunale per il giorno 21/05/2012 alle ore 21,00.


Il Presidente mette ai voti la proposta che con 7 voti favorevoli e 5 contrari (Cardella, D'Amato S., Mancino, Ribaudò e Signorelli) viene approvata.

La seduta ha termine alle ore 21,55.

Letto, approvato e sottoscritto.


Il Presidente

Quaranta Vincenzo




Il Consigliere anziano

D'Amato Giuseppe



Il Segretario Comunale

Somma Salvatore



Affissa all'albo pretorio il

Defissa il

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li,

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li,

Il Segretario Comunale

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____

in data _____



COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE da sottoporre all'esame del CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 23 GEN 2012

Proponente: Assessore allo Sport

Servizio interessato: BB.CC.

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per la gestione del campo
di Calcio a 5

Data _____

PARERI

Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole / contrario* in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta.

Li, _____

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole / contrario* in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Comunale vigente si esprime parere favorevole/~~contrario~~ in ordine alla sola legittimità della proposta.

Li, 23-1-2012

Il Segretario Comunale

Approvazione schema di Convenzione per la Gestione del campo di Calcio a 5

L'assessore allo sport

Premesso:

- che il Comune di Marineo, è proprietario del Campo di Calcio a cinque che è stato utilizzato dalle Società Sportive locali per la gestione e organizzazione di corsi di avvio alla pratica sportiva, partecipazione ai campionati dilettantistici, allenamenti, tornei, iniziative di educazione sportiva ed avvenimenti di promozione in atto in fase conclusiva di ristrutturazione

- che il Comune di Marineo intende:

promuovere e sviluppare le attività sportive di base, allo scopo di assicurare la loro fruizione al più ampio numero di cittadini per offrire occasioni di impegno del tempo libero utili individualmente e socialmente oltre che divertenti.

favorire la partecipazione dell'associazionismo alla gestione degli impianti pubblici sportivi

attraverso una gestione aperta, funzionale ed economica delle attività praticate dai cittadini, in un rapporto proficuo con tutte le componenti organizzate operanti sul territorio.

avvalersi di un contributo qualificato e responsabile per il funzionamento ed il mantenimento degli impianti.

- che intende affidare direttamente la gestione e l'utilizzo del campo di calcetto in quanto permangono ragioni di opportunità sociale che legittimano tale modalità di gestione ritenuta la più idonea a soddisfare in via immediata l'interesse generale connesso al fenomeno sportivo e alla concreta rilevanza dell'esercizio di pratiche atletiche da parte dei singoli e delle associazioni;


- Vista l'allegato schema di Convenzione per la gestione della struttura in parola e ritenuto meritevole di approvazione;

- Visti il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; e il vigente Regolamento di Contabilità;

- Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dell'Area socioculturale e Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.;

Propone .

Di approvare l'allegato schema di Convenzione per l'utilizzo del Campo Calcio a cinque e dei servizi annessi, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto



COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "CAMPO DI CALCETTO"

Premesso che gli impianti sportivi comunali sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa da esercitare anche a livello agonistico.

Che l'utilizzo degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e deve improntarsi alla massima fruibilità da parte dei cittadini, di associazioni e società sportive per la pratica di attività ricreative, sociali e sportive.

Preso atto che il Comune di Marineo è proprietario dell'impianto sportivo denominato "Campo di Calcetto" sito in via Jean Salque.

Che è intendimento di questa Amministrazione provvedere alla concessione dell'impianto mediante stipula di una convenzione per la gestione con associazioni, cooperative ed Enti di promozione sportiva, operanti a Marineo da almeno tre anni, e scelti con modalità di gara che garantiscano la massima concorrenza e partecipazione degli aventi diritto.

Che tale soluzione appare, tra l'altro, l'unica perseguibile anche in considerazione della mancanza di personale dipendente idoneo a garantire la sorveglianza e il funzionamento dell'impianto.

Art. 1

Il Comune di Marineo con la presente convenzione concede in uso a avente sede in Marineo via n° la struttura sportiva comunale denominata "Campo di Calcetto".

L'affidamento per la gestione della struttura sportiva comunale denominata "Campo di Calcetto" avverrà mediante presentazione di offerta, nel rispetto di procedure di evidenza pubblica.

Il canone annuo viene determinato in € 2.000,00 (duemila), e saranno prese in considerazione le offerte pari o superiori al corrispettivo come sopra determinato.

Nel caso di parità dell'offerta economica si procederà al sorteggio.

Il Concessionario dovrà corrispondere il canone in 2 (due) semestralità anticipate.

Art. 2

La Convenzione ha la durata di anni tre decorrente dalla data di stipula della stessa.

Art. 3

- Le tariffe (**orarie**) sono stabilite come segue per la durata della
- Utilizzo diurno solo rettangolo da gioco € 30,00 (trenta)
 - Utilizzo rettangolo di gioco comprensivo di doccia € 40,00 (quaranta)
 - Utilizzo rettangolo di gioco comprensivo di illuminazione e doccia € 50,00 (cinquanta)

Art. 4

Il Concessionario dell'impianto affidato in convenzione ha l'obbligo di richiedere ai soggetti che usufruiscono dell'impianto le tariffe stabilite

Art. 5

Il Concessionario è tenuto in via esclusiva a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria dell'impianto, dei servizi e delle aree di pertinenza.

Art. 6

L'uso degli impianti, dei locali ed ogni accessorio o pertinenza si intende effettuato sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto concessionario.

Il legale rappresentante della società sportiva, che, attraverso il comportamento di propri tesserati e/o sostenitori e/o utenti, dovesse arrecare danni ai locali sportivi, ai servizi annessi sarà tenuto al rimborso della riparazione o della sostituzione di quanto danneggiato, anche nel caso sia stato causato da società ospite.

In ogni caso i concessionari si intenderanno espressamente obbligati a non gravare il Comune di Marineo di oneri per danni cagionati da persone - quali atleti, dirigenti, accompagnatori, allenatori, tesserati ed altri intervenuti - o cose durante l'utilizzo degli impianti, sollevando il Comune da qualsiasi richiesta di risarcimento di danni morali e materiali e da qualsiasi azione giudiziale o stragiudiziale che chiunque intenda promuovere.

Il legale rappresentante della società sportiva non può richiedere al Comune di Marineo risarcimenti per eventuali infortuni e sinistri occorsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

Il concessionario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa al fine di esonerare il Comune di Marineo da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa verificarsi a persone o cose comunque riconducibili all'attività di cui alla presente convenzione.

Art. 7

Chi utilizza gli impianti è obbligato a comportarsi con la diligenza del "padre di famiglia" a tal fine dovrà provvedere al termine del periodo di utilizzo tutte le operazioni necessarie a consentire da parte dei successivi utilizzatori lo svolgimento di regolare attività. In particolare dovranno essere garantite in ogni momento che le vie di accesso dell'uscita dell'impianto siano sgombrare ed accessibili.

Gli spogliatoi annessi agli impianti sportivi dovranno essere lasciati in condizioni igieniche tali da consentirne la piena fruibilità dei successivi utilizzatori.

E' fatto obbligo di utilizzare calzature idonee in relazione alla tipologia del fondo campo .

Il Comune potrà svolgere senza obbligo di preavviso attività di vigilanza e controllo ed in caso di accertata inosservanza degli obblighi connessi all'utilizzo dell'impianto potrà procedere alla revoca della concessione.

Art. 8

La Giunta Municipale può revocare o sospendere la concessione dell'impianto sportivo di cui alla presente convenzione in qualunque momento ove sussistano o sopravvengano motivate ragioni di interesse pubblico. In tale ipotesi con la comunicazione di avvio del procedimento di revoca o sospensione inviata dal servizio proponente verrà fissato il termine del procedimento stesso viene fissato entro il limite massimo di trenta giorni dalla comunicazione predetta.

In caso di revoca sarà dovuto al concessionario il rimborso delle somme versate in proporzione al periodo di utilizzo ancora da fruire, salvo che la revoca non sia imputabile a fatto del concessionario.

Art. 9

Il Concessionario si obbliga a nominare il responsabile tecnico alla sicurezza ed alla gestione della struttura e dell'impianto con personale qualificato in particolare per quanto concerne gli impianti elettrici ai sensi della legge 46/90, nonché a predisporre il piano di sicurezza ai sensi del D.M. 18.4.1996. In capo al concessionario gravano gli adempimenti di cui al D.lvo 626/94 e successive modifiche.

Art. 10

Il Comune di Marineo provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria previa richiesta scritta del concessionario che sarà valutata dall'ufficio tecnico comunale competente.

Resta inteso che l'esecuzione di interventi o lavori senza la prescritta autorizzazione da parte dell'Amministrazione comporta la revoca della presente convenzione.

Nessuna attrezzatura o bene mobile potrà essere distrutta o alterato senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione.

Art. 11

Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera visibile le tariffe e i dati relativi alla propria società o associazione ed il nominativo del soggetto cui i cittadini possono rivolgersi sia per prenotare la struttura sia per la segnalazione di eventuali carenze.

Art. 12

Il comune di Marineo si riserva di utilizzare la struttura oggetto della presente convenzione per iniziative concertate preventivamente con il concessionario.

Nelle ore antimeridiane l'accesso alla struttura, durante il calendario scolastico, è gratuito per le scuole di ogni ordine e grado di Marineo che intendano svolgere attività sportive. Resta a carico della scuola l'onere per la pulizia finale dei locali a seguito dell'utilizzo e dell'assicurazione degli utenti.

Art. 13

L'utilizzo a titolo gratuito della struttura per due giorni la settimana, da concordare con il concessionario, in orario diurno dalle 15,00 alle 17,00 è destinato agli Enti e alle società sportive operanti in Marineo che intendano svolgere corsi di avviamento nella pratica sportiva di giovani in età compresa da 7 a 10 anni e per attività paralimpica. Resta a carico dell'utilizzatore l'onere per la pulizia finale dei locali a seguito dell'utilizzo e dell'assicurazione dei propri tesserati.

Art. 14

Il concessionario si obbliga a richiedere entro giorni 15 dalla firma della presente convenzione la volturazione delle utenze intestate al Comune a proprio nome.

Nel caso di stipula diretta del contratto da parte dell'ente gestore, il costo di allacciamento sarà detratto dal corrispettivo dovuto per il canone dell'anno di riferimento.

Art. 15

Le spese della registrazione della presente convenzione se in quanto dovute sono a carico del concessionario.

Art. 16

Alla presente convenzione vanno allegate le planimetrie della struttura e delle pertinenze ed il certificato di agibilità.

Art. 17

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Palermo.

~~L'art. 13 voce~~

~~Infanzia art. 13~~

l'art. 13 è così costituito:

L'obbligo di titolo prescritto per due giorni da
 18 mesi da cominciare con il concorrente in
 ordine viene dalle 15 alle 17, ed è destinato agli
 enti e alle società sportive operanti a mezzo
 dell'intervento delle Commissioni di pratica alla
 pratica sportiva di persone comprese in tutte
 le anni e per attività fameliche.
 Dato e corso all'utilizzazione. L'opera fu la
 prima fase dei lavori e quindi a parte
 all'obbligo e all'organizzazione di tutti i servizi.

Scorsone
 Sta. Sanna

out-14 - Ementario

(15)

Allegare - il corso 2°

" Nel caso di stipula avuta del contratto da parte
dell'Ente gestore, il costo di allacciamento ~~potrà~~ ^{essere}
~~essere~~ detratto dal corrispettivo dovuto per ~~l'anno~~
- il Comune dell'anno di riferimento.

Sevillo
Sfr Sfr

U' ART. 16 DOPO LA PAROLA "STRUTTURA" AGGIUNGERE LA
PAROLA "PERTINENTE".

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]